

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 16 March 2011

7858/11

Interinstitutional File: 2010/0359 (CNS)

POSEIDOM 5 POSEICAN 5 POSEIMA 4 REGIO 19 INST 164 PARLNAT 95

COVER NOTE

oo Philon 2	
from:	"Il Senato della Repubblica italiana"
date of receipt:	15 March 2011
to:	President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 2004/162/EC as regards the products that may benefit from exemption from or a reduction in dock dues
	[doc. 18168/10 POSEIDOM 18 POSEICAN 18 POSEIMA 18 REGIO 108 -
	COM (2010) 749 final]
	- Opinion ¹ of the application of the principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached the above mentioned opinion.



¹ This opinion is available in English on the parliamentary EU information exchange site (IPEX) at the following address: http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/Documents/pid/10

Senate della Repubblica . A. Presidente

Roma, 15 MaR. 200 Prot. n. 620/02

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2004/162/CE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai "dazi di mare" (COM(2010) 749 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.

Allegato: 1

Signor Viktor Orbán Presidente del Consiglio dell'Unione europea

1048 BRUXELLES

2

EN/IT

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA -

Doc. XVIII-bis n. 34

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore FLERES)

approvata nella seduta del 9 marzo 2011

SULLA

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA DECISIONE 2004/162/CE PER QUANTO RIGUARDA I PRODOTTI CHE POSSONO BENEFICIARE DI UN'ESENZIONE TOTALE O PARZIALE DAI «DAZI DI MARE» (COM(2010) 749 DEF.)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 2011

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

UH/jmc

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Commissione, esaminato l'atto COM(2010) 749 definitivo,

considerato che la proposta è diretta ad adeguare gli elenchi di prodotti figuranti nell'allegato alla decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, fabbricati nei dipartimenti francesi d'oltremare, e per i quali la Francia è autorizzata, entro certi limiti, ad applicare esenzioni totali o parziali dall'imposta «dazi di mare»;

considerato che i Paesi d'oltremare in questione – Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione – rientrano tra le «regioni ultraperiferiche» di cui all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE (tra cui figurano anche Saint Barthélemy, Saint Martin, Azzorre, Madera e le isole Canarie), in favore delle quali il Consiglio può stabilire modalità e condizioni di applicazione dei trattati, al fine di compensare le loro difficoltà strutturali, derivanti dalla distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo;

ricordato che con la decisione 89/688/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1989, relativa al regime doganale da applicare ai citati dipartimenti francesi d'oltremare, era stato ufficializzato il regime dei «dazi di mare» già esistente ed era stata conferita la facoltà alla Francia di prevedere esenzioni – parziali o totali – dal dazio, in favore delle produzioni locali;

ricordato inoltre che lo stesso regime doganale dei «dazi di mare» è stato riconfermato con la decisione 2004/162/CE, ed è stata introdotta una differenziazione nell'esenzione, distinguendo fra tre gruppi di prodotti provenienti da Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione, secondo l'elenco allegato alla decisione stessa,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 349 del TFUE, secondo cui il Consiglio, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese le politiche comuni;

la proposta di regolamento appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, in base all'articolo 349 del TFUE, solo il Consiglio può adottare le misure specifiche di adeguamento dell'applicazione dei trattati alle regioni ultraperiferiche, al fine di compensare i loro svantaggi strutturali socioeconomici;

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la proposta di regolamento appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita ad un mero aggiornamento dell'elenco dei prodotti ammessi all'esenzione, tenendo conto delle istanze presentate dalla Francia nel 2002 e nel 2003.

5

EN/IT

€ 1,00

⁶ EN/IT